



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.67

OGGETTO:

Celebrazione festa del patrono San Lorenzo 2023: concessione del patrocinio e atto di indirizzo per l'organizzazione dell'evento

L'anno **duemilaventitre** addì **tredecì** del mese di **luglio** alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. GHIO Roberto	Sindaco	Sì
2. ROMANO Paolo	Vice Sindaco	Sì
3. BARBINI Cristian	Assessore	Sì
4. PERRONE Alessia	Assessore	Giust.
5. TRIMBOLI Ugo Cosimo	Assessore	Giust.
6. MIGLIORE Silvia	Assessore	Sì
Totale Presenti:		4
Totale Assenti:		2

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pietrantonio DI MONTE la Giunta comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco GHIO Roberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Celebrazione festa del patrono San Lorenzo 2023: concessione del patrocinio e atto di indirizzo per l'organizzazione dell'evento**

PREMESSO CHE:

- il 10 agosto ricorre la festa del Patrono della Città di Santena, San Lorenzo;
- ogni anno l'Amministrazione Comunale, la Parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostoli e l'Associazione Turistica Pro Loco di Santena organizzano la celebrazione religiosa e i festeggiamenti civili, sulla base di un ampio programma di iniziative;
- a) **L'Associazione Turistica Pro Loco Santena** si è resa disponibile, anche quest'anno, a svolgere l'attività di organizzazione e di coordinamento, curando in particolare:
 - la stampa e l'affissione dei manifesti;
 - la fornitura del tradizionale pane con le noci, oggetto di benedizione, che sarà distribuito gratuitamente ai cittadini;
 - l'addobbo floreale della chiesa parrocchiale;
 - l'organizzazione, tramite società di ristorazione, della cena aperta al pubblico, (attività a pagamento a prezzo concordato e agevolato di €. 30,00);
 - l'organizzazione dell'intrattenimento musicale danzante (gratuito);
 - il pagamento dei diritti SIAE.
- b) **Il Circolo parrocchiale S. Luigi** concederà in comodato d'uso le attrezzature per la ristorazione: tavoli, sedie e stoviglie.

Il programma dei festeggiamenti previsti per il 2023 risulta essere il seguente:

- h. 9.30: Santa Messa con benedizione del pane e noci;
- h. 19.30: Cena di San Lorenzo;
- h. 21.30: Serata di intrattenimento musicale a favore della cittadinanza, con programma in via di definizione.
- c) **La Fondazione Cavour** concederà l'uso dei locali e degli spazi per le celebrazioni religiose e il programma dei festeggiamenti.

VISTE:

- la nota n. 8303 del 29.06.2023 con la quale l'Associazione Turistica Pro Loco Santena preventivato, per l'organizzazione dei festeggiamenti pari a €. 3.688,52 + iva al 22% per complessivi € 4.500,00; il preventivo è stato redatto, tenuto conto dei costi che gli



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

organizzatore sostengono e degli introiti presunti derivanti dall'attività di ristorazione. L'attività verrà svolta nel rispetto degli obblighi di carattere e fiscale e al termine delle celebrazioni l'Associazione Pro Loco emetterà regolare fattura elettronica.

- la nota della “Fondazione Camillo Cavour” n. 8922/23 in cui viene proposto un preventivo pari a € 500,00 per la concessione dell'affitto delle seguenti *location*: manica centrale, manica a sinistra del Palazzo delle Scuderie, giardino antistante Palazzo delle Scuderie. Al termine della celebrazione la Fondazione emetterà regolare fattura elettronica.
- la nota della Parrocchia SS. Pietro e Paolo n. 8937/23 in cui viene proposto un preventivo pari a € 200,00 per l'utilizzo delle attrezzature dell'oratorio ai fini della realizzazione della festa in oggetto. Al termine della manifestazione la Parrocchia emetterà regolare fattura elettronica.

DATO atto che l'art 2 comma 1 della legge regionale n. 36 del 07 aprile 2000 avente ad oggetto: “Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco” consente alle Pro Loco quanto segue:

b) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative quali visite, escursioni, ricerche, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, che servano ad attrarre i turisti ed a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti”;

L'art. 6 della predetta legge prevede che le Associazioni Pro Loco possano beneficiare di contributi pubblici per la per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a promuovere e pubblicizzare le risorse turistiche locali, le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio e le attività del tempo libero;

RILEVATO CHE:

- il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di agevolazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 29/12/2005;
- L'art. 12 della Legge 241/90 che testualmente recita: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;

- L’art. 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, individua le attività considerate di interesse generale per la collettività, tra le quali sono espressamente previste alle lettere I e K:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

RILEVATO che il regolamento comunale, ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90, definisce i requisiti, i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e agevolazioni necessarie alla realizzazione di iniziative coerenti con le linee programmatiche approvate dall’Amministrazione Comunale.

Per attribuzione di **agevolazioni** si intende la fruizione per un periodo determinato di un bene di proprietà comunale (es comodato d’uso di immobili o attrezzature), la fornitura di un servizio a condizioni agevolate, ossia con corrispettivo ridotto o senza corrispettivo e, ricorrendone i presupposti di legge e regolamentari, l’esonero dal pagamento totale o parziale di canoni e imposte e tariffe.

Per **patrocinio** si intende il sostegno sotto vari aspetti (contribuzione economica, concessione di attrezzature, concessione di spazi pubblicitari gratuiti, co-intestazione di programmi, lettere, esenzione dal pagamento di canoni o imposte, ecc.) ed iniziative di particolare importanza o rilevanza sociale, concesso a fronte di richiesta scritta al Sindaco. Del patrocinio deve essere fatta esplicita menzione in tutte le forme di pubblicità dell’iniziativa.

DATO ATTO che il regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria all’art. 36, comma 1, lettera s prevede quanto segue: il C.C. autorizza la G.C. a prevedere ulteriori esenzioni per occupazioni effettuate per ragioni di pubblico interesse, legate anche all’attività di associazioni senza fini di lucro/ONLUS, del territorio santenese, in occasione di organizzazione di eventi, manifestazioni, fiere e sagre;

ACCERTATO che sotto il profilo del regime fiscale per distinguere le attività commerciale e le attività non commerciale svolte da associazione non iscritte al RUNTS (Registro Nazionale Terzo Settore) si fa riferimento all’articolo 148 e seguenti del TUIR e ad alcuni criteri giurisprudenziali, tra cui in particolare:



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- gli eventi, i corsi o i seminari devono rientrare nell'attività istituzionale prevista dallo statuto dell'associazione e nei fini generali di tipo sociale che l'associazione persegue;
- assenza di un'organizzazione “rilevante” assimilabile all'attività di impresa;
- il corrispettivo non deve essere superiore ai costi diretti che l'associazione sostiene per produrre quel servizio o quel bene.

ACCERTATA la possibilità di organizzare la festa patronale di Santena con l'ausilio delle associazioni, mediante l'erogazione di contributi economici ovvero mediante affidamento di servizio, ai sensi del codice dei contratti;

DATO ATTO che nel caso di specie appare opportuno inquadrare l'intervento finanziario pubblico, nell'ambito dell'affidamento di un servizio, ai sensi del codice dei contratti, in ragione dell'ammontare del contributo erogato in proporzione ai costi organizzativi dell'iniziativa, in quanto l'attività di ristorazione verrà svolta da una società specializzata, l'evento prevede anche lo svolgimento di un pubblico spettacolo, ragion per cui è prevalente l'intervento di operatori di impresa rispetto all'attività di volontariato.

EVIDENZIATO che trattandosi di affidamento di servizi il quadro normativo consente al responsabile del servizio di procedere ai sensi dell'articolo 50 del Decreto Legislativo 36/2023 “Codice dei Contratti” il quale prevede che:

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RILEVATO che in relazione all'ammissibilità della spesa, la giurisprudenza contabile ha precisato che sono qualificabili come “spese di rappresentanza” quelle riconducibili all'esigenza di favorire la conoscenza all'esterno delle attività istituzionali erogate o di accrescere il prestigio dell'ente nel contesto sociale in cui si colloca.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Diversamente le forme di sostegno economico assicurate dagli enti locali ad enti e/o associazioni (come ad esempio le Pro Loco), sono dirette a concorrere allo svolgimento di attività ritenute utili per la comunità amministrata e, dunque, non rientrano nel limite finanziario di cui all'articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010 e non sono classificabili quali spese di rappresentanza e conseguentemente nei limiti e divieti previsti per tali categorie di spesa pubblica (**Corte dei Conti Liguria 83/2017/PAR**).

DATO ATTO che l'Associazione Turistica Pro Loco di Santena è stata iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni Turistiche Pro Loco – Sezione Metropolitana di Torino con D.D. n. 87-14136 del 13/12/2019.

RISCONTRATO CHE le associazioni collaborano nello svolgimento di attività istituzionali e organizzano, senza fine di lucro, iniziative che:

- favoriscono la partecipazione alla vita sociale, civile e culturale della comunità;
- contribuiscono alla conservazione del patrimonio e delle tradizioni locali;
- promuovono la diffusione della cultura e dell'arte;
- promuovono le attività commerciali e artigianali di Santena;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ESAMINATA la legislazione in materia di volontariato:

- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- Legge regione Piemonte n. 38/1994;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** il programma di iniziative per la festa di San Lorenzo, Patrono della Città di Santena, che si svolgerà **giovedì 10 agosto 2023**;
- 2. DI DARE INDIRIZZO** al Responsabile dell'Area Socio Culturale – Sig.ra Ornella Bergoglio – di predisporre tutti gli atti necessari per l'organizzazione della Festa in oggetto in collaborazione con l'Associazione Turistica Pro Loco Santena e il Circolo Parrocchiale San Luigi;
- 3. DI CONCEDERE** il patrocinio comunale all'iniziativa che sarà organizzata dall'Associazione



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Turistica Pro Loco Santena, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, la Parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostoli e la Fondazione Cavour;

4. **DI DARE ATTO** che il patrocinio consiste nell'autorizzazione all'uso dello stemma comunale, nella concessione gratuita di locali e attrezzature comunali, nell'esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico relativo alle strade ed aree interessate dagli eventi e manifestazioni, nell'esenzione dei diritti e canoni in materia di affissioni e mezzi pubblicitari.
5. **DI DARE ATTO QUANTO** segue:
 - la presente deliberazione non costituisce autorizzazione all'organizzazione dell'evento, permanendo in capo alle Associazioni coinvolte l'obbligo di richiedere e conseguire e depositare, con le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti attuativi, i vari permessi autorizzazioni, nullaosta e segnalazioni certificate di inizio attività in materia igienico sanitaria, sicurezza, acustica, viabilità e quant'altro previsto dalle disposizioni in vigore;
 - l'organizzazione dell'evento è coperta anche dalle polizze assicurative sulla responsabilità civile stipulata dall'Amministrazione Comunale.
6. **DI DARE ATTO** che a norma del Capo II della legge n. 241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Responsabile dell'Area Socio Culturale Signora Ornella Bergoglio.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per consentire l'adozione immediata degli adempimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: GHIO Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: Dott. Pietrantonio DI MONTE

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.